

STATUTO

**GEA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA UNGARETTI 84

Numero REA: MC - 182502

Codice fiscale: 01798820435

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2012 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I - TIPO E DENOMINAZIONE - SEDE DURATA ED OGGETTO	
	ARTICOLO 1 - La società cooperativa è denominata "GEA società	
	cooperativa sociale a responsabilità limitata", per brevità	
	"GEA Soc. Coop. Sociale a r.l.", la quale è disciplinata	
	dalle norme contenute in codesto statuto, dai patti espressi	
	nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo	
	VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto	
	compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società	
	a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 2 - La cooperativa, non ha fine di lucro, è retta da	
	scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i	
	soci, possono essere indicati con specifici regolamenti	
	interni da adottarsi nei modi e termini di legge.	
	Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti	
	rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al	
	rispetto del principio della parità di trattamento,	
	demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei	
	limiti della compatibilità con il regolamento a predisporli	
	ed approvarli, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci	
	a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione	
	dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli	

	altri soci. I comparenti, precisano, altresì, che è	
	espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere	
	la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei	
	rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo	
	amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	ARTICOLO 3 - La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta	
	con i principi della mutualità e ripropone di ricercare e	
	garantire opportunità di lavoro, nelle varie forme dalla	
	legge stabilite, compreso il lavoro autonomo e/o la	
	prestazione di servizi da parte dei soci imprenditori, per i	
	propri soci alle migliori condizioni di mercato e quello di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	nei modi indicati dalla Legge 381/91, sia per quanto riguarda	
	i servizi di cui all'art. 1, lettera a) che all'art. 1) lett.	
	b) della legge 381/91. In attuazione dello scopo mutualistico	
	di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere i seguenti	
	servizi:	
	- servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi alle	
	persone, compresi i soggetti definiti "svantaggiati" dalle	
	leggi italiane e comunitarie;;	
	- attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento lavorativo e	
	all'integrazione lavorativa di persone socialmente	
	svantaggiate così come definite dall'art. 1, comma 1, lettera	

	b) della Legge 381/91, con particolare attenzione a persone	
	portatrici di handicap, psichici e/o fisici;	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare anche	
	infermieristica, medica e sanitaria realizzata anche entro	
	centri di servizio appositamente allestiti;	
	- accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,	
	nonchè servizi integrati per residenze protette;	
	- servizi e centri di riabilitazione;	
	- promuovere e gestire strutture sanitarie, socio-sanitarie e	
	sociali di ogni tipo, compresi centri diurni e residenziali,	
	centri di riabilitazione, hospice, RSA, ambulatori e	
	laboratori di ogni tipo;	
	- promuovere e gestire strutture socio educative e formative	
	o di aggregazione sociale quali, asili, asili nido,	
	scuole, biblioteche, circoli, ludoteche, strutture ricreative;	
	- attività di formazione volta alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale, nonché attività di ricerca,	
	informazione e consulenza svolta anche attraverso la	
	promozione e gestione di convegni e seminari didattici;	
	- gestione di servizi e agenzie atte alla promozione del	
	turismo sociale;	
	- promozione di attività volte a favorire la conoscenza e la	
	tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile nonché	
	attività di gestione di aree naturali e di percorsi natura	
	didattici.	

	La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa	
	sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti	
	in materia, può usufruire dei benefici e delle misure	
	disposte a favore della cooperazione sociale atti a	
	compensare i costi sociali e la minore produttività causata	
	dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità	
	lavorativa, ovvero a creare ed utilizzare il dispositivo	
	previsto per le borse lavoro.	
	A tale fine la cooperativa potrà anche richiedere contributi	
	e finanziamenti sia da parte dello Stato che da enti	
	regionali, locali e della Comunità europea, potrà aderire	
	alle associazioni nazionali di categoria e alle relative	
	associazioni provinciali e ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente	
	attinenti ai medesimi.	
	A titolo esemplificativo potrà concorrere ad aste e bandi di	
	gara, riferite alle voci in oggetto, per forniture pubbliche	
	e private, dare adesioni e partecipazioni ad enti ed	

	organismi economici, consortili, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti e il credito; favorire e sviluppare	
	iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali,	
	assistenziali, culturali e ricreative, anche con la	
	partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e per il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli	
	soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e	
	regolamenti in materia.	
	Essa può emettere strumenti finanziari, come può assumere	
	partecipazioni in altre imprese con l'esclusione dello scopo	
	del collocamento sul mercato, ed in ogni caso fermi i limiti	
	stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in	
	materia.	
	E' fatto espresso divieto:	
	- di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci	
	cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al	
	limite massimo fissato per i dividendi;	

	- di distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	Ed inoltre si prevede la devoluzione, nel caso di	
	scioglimento della società, del patrimonio ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ARTICOLO 4 - La società ha sede legale nel Comune di Macerata.	
	La società, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di	
	legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi	
	nei modi, forme e termini di legge.	
	ARTICOLO 5 - La società ha durata a tutto il 31 dicembre	
	2050. Detto termine potrà prorogarsi con delibera	
	dell'assemblea straordinaria salvo in tal caso il diritto di	
	recesso del socio dissenziente che verrà comunicato	
	all'organo amministrativo nei e termini di cui all'articolo	
	2532 c.c. e produrrà effetto così come previsto nell'ultimo	
	comma della citata norma.	
	TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI	
	ARTICOLO 6 - Il capitale sociale della società è variabile ed	
	è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari	
	(cooperatori) ed è rappresentato da quote ai sensi di legge.	
	ARTICOLO 7 - Le partecipazioni sociali non possono essere	
	sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o	
	comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni	

	sociali deve darne comunicazione all'organo amministrativo	
	con lettera, o quello di diniego nel termine di giorni 60 dal	
	ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso	
	comunque il termine detto il socio è libero di vendere, e	
	l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente	
	statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro	
	soci. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il	
	diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento	
	della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si	
	pronunzi l'assemblea.	
	ARTICOLO 8 - Il patrimonio della cooperativa risulterà	
	formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale,	
	dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie e	
	comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o	
	previste dalla legge. Le riserve indivisibili non possono	
	distribuirsi né in vita della società né al momento del suo	
	scioglimento. Sono indivisibili tutte le riserve come sopra	
	specificate e le riserve di utili di cui all'articolo 2514	
	comma 1, lettera a, escluso il capitale sociale.	
	ARTICOLO 9 - L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo redigerà il bilancio e tutti i	
	documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il	
	bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180	

	(centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio	
	consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali	
	connesse alla struttura ed all'oggetto della società	
	segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla	
	vigente normativa. L'assemblea che approva il bilancio, nel	
	rispetto degli artt. 2545-quater e 2545-quinquies, delibera	
	sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà	
	la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà	
	parte (nella misura come per legge) al Fondo mutualistico	
	attualmente prescritto dalla Legge 59/1992 e successive	
	modifiche e/o integrazioni; statuirà sui dividendi nei limiti	
	di legge. È salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di	
	creare riserve divisibili tra i soci non cooperatori e/o	
	riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti	
	dalla vigente normativa.	
	L'assemblea, anche in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione	
	del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera	
	di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma	
	dell'articolo 2545-sexies.	
	ARTICOLO 10 - Il numeri dei soci non può essere inferiore a	
	quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è	

	illimitato. Possono acquisire la qualità di soci coloro che	
	sono in condizione di contribuire al conseguimento	
	dell'oggetto sociale avendone interesse e precisamente coloro	
	che possiedono i seguenti requisiti: aver compiuto il	
	diciottesimo anno di età; aver maturato o aver intenzione di	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa; poter partecipare, per la loro	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione,	
	direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente	
	collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono inoltre essere soci della cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91, anche i soci volontari che	
	prestino la loro opera gratuitamente, ai quali si applicano	
	le disposizioni previste dall'art. 2 dalla L. 381/91.	
	ARTICOLO 11 - Chiunque intenda divenire socio della	
	cooperativa deve presentare all'organo amministrativo e	
	presso la sede sociale domanda contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, e	
	codice fiscale se persona fisica; ragione sociale o	
	denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, e	
	dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese	
	competente se società;	
	b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di	
	cui si è in possesso;	
	c) se società la giustificazione dei poteri e la qualità del	

	dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;	
	f) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola	
	arbitrale di cui al presente statuto.	
	L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con	
	provvedimento di accoglimento che verrà comunicato	
	all'interessato ed annotato nel libro soci o con	
	provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta	
	dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato. Entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di	
	rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di	
	ammissione, si pronunzi l'assemblea.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti	
	dall'organo amministrativo sia per le quote che per le spese	
	di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove	
	esistente, del sovrapprezzo.	
	Le quote sociali potranno essere versate , in un'unica	
	soluzione, ovvero a rate e precisamente:	
	a)il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b)il resto entro sei mesi.	
	Il socio sottoscrittore resta obbligato a quanto stabilito,	
	in questa materia dall'organo amministrativo,e naturalmente	
	all'osservanza dello statuto sociale.	

	Il socio cessa di essere tale per effetto di:	
	a) morte;	
	b) recesso;	
	c) esclusione.	
	ARTICOLO 12 - In caso di morte del socio agli eredi o	
	legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale	
	del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto per assumere la qualità di socio può	
	subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In	
	tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione	
	dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà	
	presentare la domanda di ammissione di cui al presente	
	statuto, cui consegirà la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con	
	le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci	
	dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le	
	facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il	
	legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta	
	sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla	
	liquidazione del patrimonio sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione	
	sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo	
	quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in	
	precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in	

	società, devono nominare un rappresentante comune che li	
	rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso	
	la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con	
	richiamo ai diritti patrimoniali derivanti dalla	
	partecipazione sociale stessa (ivi compresi i ristorni) fermo	
	restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità	
	degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun	
	caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.	
	ARTICOLO 13 - Il recesso del socio cooperatore è consentito:	
	- nei casi previsti dalla legge;	
	- al socio che non sia in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;	
	- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	È vietato il recesso parziale.	
	La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata	
	con raccomandata a/r all'organo amministrativo che deve	
	esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento,	
	comunicandone al socio, nei sessanta giorni successivi, il	
	provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo	
	caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	Il recesso accolto produce effetto dal momento della	
	comunicazione del provvedimento relativo al socio. Con	
	richiamo ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto	
	con la fine del mese relativo a quello in cui l'organo	

	amministrativo ha espresso il suo accoglimento.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota	
	secondo quanto infra.	
	In mancanza della domanda di recesso, le somme spettanti ai	
	soci uscenti e/o agli eredi dei soci, saranno devolute alla	
	riserva ordinaria.	
	ARTICOLO 14 - L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	- nel caso dell'articolo 2531;	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- nel caso dell'articolo 2286 del codice civile;	
	- nel caso di cui all'articolo 2288 primo comma del codice	
	civile;	
	- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con	
	la società.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al	
	socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.	
	L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del	
	relativo provvedimento.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale non determina	

	contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ARTICOLO 15 - Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi	
	o i legatari del socio defunto hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata,	
	comprensiva del sovrapprezzo eventualmente versato nei limiti	
	dell'articolo 2535, comma 2,C.C.;	
	La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al	
	netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in	
	base al bilancio dell'esercizio (situazione contabile)in cui	
	si sono verificati o hanno avuto effetto le cause di	
	scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo	
	pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro sei	
	mesi dall'approvazione del bilancio.	
	Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli	
	articoli 2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli	
	aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in numero	
	di rate d'eguale importo nel periodo di anni 2 (due)	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni	
	dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è	
	verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del	
	singolo rapporto sociale. Ed il relativo valore è devoluto a	
	riserva legale.	

	Il socio uscente o gli eredi di quello defunto restano	
	obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto a	
	mente di quanto precede se entro un anno dalla scioglimento	
	del rapporto si manifesta insolvenza della società.	
	ARTICOLO 16 - Il trattamento economico dei soci, da	
	determinarsi nei limiti delle vigenti leggi, potrà essere	
	disciplinato da apposito regolamento interno che l'organo	
	amministrativo dovrà elaborare e sottoporre alla approvazione	
	dell'assemblea dei soci. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	non determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	Ai soci cooperatori si applicano le disposizioni delle legge	
	142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 17 - I soci possono adottare le loro decisioni	
	mediante consultazione scritta o attraverso corrispondenza,	
	salvo il metodo assembleare per le materie di cui	
	all'articolo 2479 del Codice Civile comma quarto. In ogni	
	caso devono risultare dalle consultazioni scritte l'oggetto	
	della decisione, il relativo parere ed il voto di ogni	
	singolo socio.	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti	
	i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.	

	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i	
	diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia	
	riservata ad altri.	
	In ogni caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo	
	dall'organo amministrativo e qualora quest'ultimo non	
	provveda, dal collegio sindacale o dal sindaco (revisore)	
	unico (se nominati), quando ne sia fatta richiesta da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di cui	
	dispongono i soci.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a	
	garantire la tempestiva informazione degli argomenti da	
	trattare il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale	
	risultante dal libro dei soci almeno cinque giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata	
	a/r o semplice o anche consegnata a mano e controfirmata -	
	per ricevuta dal socio destinatario, o mezzo fax munito del	
	rapporto di ricezione o a mezzo strumenti informatici e/o	
	telematici atti a garantire l'avvenuta trasmissione e	
	ricezione. L'assemblea è convocata presso la sede sociale, o	
	in via subordinata nel Comune ove ha sede la società, oppure	
	altrove, purché in Italia. L'avviso di convocazione conterrà	
	anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione	
	fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo	
	giorno fissato per la prima.	

	ARTICOLO 18 - In ogni caso, anche in difetto delle precedenti	
	formalità la deliberazione si intende adottata quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi	
	diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci (se	
	nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli	
	amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della	
	riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno	
	e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ARTICOLO 19 - Quando particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società lo richiedano,	
	l'assemblea da tenersi per l'approvazione del bilancio può	
	essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, entro centoottanta; in quest'ultimo	
	caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella	
	relazione sulla gestione.	
	ARTICOLO 20 - L'assemblea in prima convocazione è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale	
	sociale.	
	L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma	
	precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo	

	che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma	
	dell'art. 2479 c.c. (modificazione dell'atto	
	costitutivo/statuto e decisioni di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali	
	è richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno due terzi del capitale sociale(nel	
	quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli	
	astenuti).	
	In seconda convocazione delibera sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di	
	capitale sociale rappresentata dai soci partecipanti e	
	delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto	
	di intervenire in assemblea i soci in regola con le	
	disposizioni di legge in materia di intervento dei soci in	
	assemblea di s.r.l..	
	Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare solo da terzi soci e, in tal caso, ogni	
	terzo può rappresentare al massimo cinque soci.	
	Le persone giuridiche partecipano alle assemblee normalmente	
	a mezzo del loro rappresentante che può, con delega scritta,	
	delegare la rappresentanza nell'assemblea ad altro socio	
	ovvero a propri dipendenti.	
	L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in	

	quest'ultimo caso il voto deve essere pervenuto al momento	
	della riunione per potersi considerare intervenuto	
	all'assemblea il socio che lo ha espresso.	
	ARTICOLO 21 - In assemblea hanno diritto al voto i soci	
	iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Ogni socio	
	cooperatore ha diritto ad un voto quale che sia la quota di	
	capitale sottoscritta.	
	Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata	
	di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza	
	purché la votazione risulti espressa con fax recante	
	l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, telex,e telegramma. È altresì ammesso il	
	voto per televideoconferenza a condizione che sia possibile	
	garantire la contestualità della discussione, del voto e	
	della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve	
	pervenire alla società al momento della riunione (prima o	
	seconda che sia). Il voto per corrispondenza e/o quello per	
	televideoconferenza non vengono computati ai fini della	
	regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in	
	votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine	
	del giorno dell'avviso di convocazione.	
	È vietato il voto segreto.	
	ARTICOLO 22 - La presidenza della assemblea secondo i sistemi	
	di amministrazione compete:	
	a.all'Amministratore Unico o ad un socio designato dagli	

	intervvenuti;	
	b.al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso	
	di assenza od impedimento del presidente, al Vice-Presidente,	
	all'amministratore delegato (se nominato), o al consigliere	
	più anziano, ovvero ad un socio designato dagli intervenuti;	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far	
	constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea	
	stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro	
	legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di	
	accertare i risultati delle votazioni.	
	Il presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le	
	funzioni di segretario vengono assolte da un notaio. Di ogni	
	adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal	
	presidente o dal segretario o dal notaio, e riportato in	
	apposito libro.	
	TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	ARTICOLO 23 - La società può essere amministrata,	
	alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette	
	membri.	
	La scelta circa il sistema di amministrazione e, nel caso di	
	consiglio di amministrazione, la fissazione del numero dei	
	membri è rimessa alla decisione dei soci.	

	I componenti dell'Organo Amministrativo:	
	- devono essere soci ed in regola con i versamenti delle	
	quote sottoscritte e non aventi, comunque debiti verso la	
	società;	
	- durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili,	
	salvo diversa decisione dei soci;	
	- possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del	
	C.C..	
	Nel caso sia nominato un Consiglio di amministrazione e	
	qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la	
	maggioranza dei suoi membri, si intende decaduto l'intero	
	Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la	
	nomina di tutti gli Amministratori. In tale ipotesi gli	
	amministratori restano in carica per la convocazione della	
	assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina	
	dei successori.	
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico,	
	oppure il consiglio di amministrazione.	
	Il compenso dell'Organo amministrativo è stabilito	
	annualmente con decisione dei soci.	
	La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3°	
	esercizio sociale della sua gestione.	
	Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza	
	previste dalla legge.	

	ARTICOLO 24 - All'Organo amministrativo sono attribuiti i più	
	ampi poteri per la gestione della cooperativa. Pertanto esso	
	può compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, escluso solo quanto, per	
	statuto o per legge, è espressamente attribuito alla	
	esclusiva competenza dei soci.	
	In pratica provvede a:	
	- dirigere ed amministrare la cooperativa in conformità alle	
	deliberazioni assunte dalla assemblea;	
	- redigere il bilancio;	
	- predisporre ed approvare i regolamenti da sottoporre	
	all'assemblea;	
	- convocare l'assemblea;	
	- conferire deleghe generali e speciali ad uno o più dei suoi	
	membri determinandone i poteri;	
	- nominare i propri rappresentanti presso i corpi consultivi	
	e le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei	
	casi nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi	
	rappresentare;	
	- deliberare qualsiasi operazione presso le banche, istituti	
	credito ed uffici postali.	
	L'Organo amministrativo infine:	
	a) decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e	
	con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 2528 del	
	codice civile.	

	b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio redige,	
	se dovuta, la relazione di cui all'art. 2428 c.c. nella quale	
	devono essere indicati specificatamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari, in conformità con il carattere cooperativo della	
	società.	
	Al Consiglio, altresì, compete la nomina di direttori,	
	procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati	
	atti o categorie di atti, come la determinazione delle	
	relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti	
	dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di	
	delegare a chiunque le materie previste dall'articolo 2381, i	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed i	
	giudizio spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente	
	del C.d.A.	
	ARTICOLO 25 - L'Organo amministrativo (C.d.A. o	
	Amministratore Unico) è convocato dal Presidente tutte le	
	volte che lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta	
	domanda dalla maggioranza dei suoi componenti, ovvero dal	
	Collegio sindacale (se nominato).	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera a/r o lettera	
	semplice consegnata a mano, contenente l'elenco delle materie	

	da trattare, da spedirsi ovvero da consegnarsi almeno cinque	
	giorni prima della adunanza ed in casi di urgenza, a mezzo di	
	telegramma in modo che i consiglieri ed i sindaci (se	
	nominati) siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza di almeno la meta'	
	degli amministratori in carica. Si prevede la possibilità di	
	riunione a mezzo di teleconferenza ove sia garantita la	
	contestualità di discussione e deliberazione. Il Consiglio	
	delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di	
	voti il voto del Presidente del C.d.A. vale doppio. È vietato	
	il voto segreto e per rappresentanza.	
	ARTICOLO 26 - L'organo di controllo potrà essere costituito	
	indifferentemente o dal Sindaco (Revisore) unico o dal	
	Collegio Sindacale. La natura (individuale o collegiale) ed	
	il funzionamento dell'organo di controllo adottato sarà	
	disciplinato dalle norme del Codice Civile sulla base del	
	modello (S.p.a o S.r.l.) eventualmente scelto dalla	
	cooperativa e sulla base della forma individuale o collegiale	
	dell'Organo di controllo, salvo i casi in cui sia	
	obbligatoria la forma collegiale.	
	In caso di opzione per il modello collegiale o in caso di	
	Collegio Sindacale obbligatorio, il Collegio Sindacale è	
	composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti	

	esistente e funzionante nei casi e con le modalità prescritte	
	dalla legge. Il Presidente del Collegio sarà nominato	
	dall'assemblea.	
	L'elezione dei membri del collegio o del sindaco (revisore)	
	unico è fatta dalla assemblea a maggioranza dei presenti.	
	All'organo di controllo spetterà un compenso che verrà	
	determinato, in sede di nomina, in base al tariffario	
	previsto dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, ove	
	esistente, per le attività di controllo e revisione legale	
	dei conti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali e	
	comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua	
	nomina.	
	Il controllo contabile, ove non previsto diversamente dalla	
	legge, viene esercitato dal collegio sindacale o dal sindaco	
	(revisore) unico.	
	ARTICOLO 27 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti	
	sociali, comprese quelle relative alla validità delle	
	delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o	
	contro la società, da o contro gli amministratori, da o	
	contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte	
	mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il	
	Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale più prossima	
	alla sede legale della società. Nel caso in cui il tentativo	

	fallisca, le medesime controversie saranno devolute ad un	
	arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più	
	diligente, dal presidente del tribunale in cui la società ha	
	sede. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo	
	diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria	
	competenza e del procedimento, le norme inderogabili del	
	codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.	
	Non possono essere oggetto di conciliazione stragiudiziale o	
	di arbitrato le controversie nelle quali la legge preveda	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola	
	di arbitrato deve essere approvata con delibera dei soci con	
	la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I	
	soci assenti o dissenzienti possono, entro novanta giorni,	
	esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO IV - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28 - La società si scioglie nei casi previsti dalla	
	Legge. L'assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o	
	più liquidatori determinandone poteri e compensi e le	
	modalità di liquidazione.	
	ARTICOLO 29 - Dichiarato lo scioglimento il patrimonio	
	sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà	
	devoluto come di seguito:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	quote di partecipazione cooperativa e per l'intero valore	

	nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale;	
	- alla restituzione dei dividendi ai soci nei limiti della	
	legge e dell'atto costitutivo;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione previsto dalla Legge 1992/59.	
	Per quanto non disposto nel presente atto sono vevoli le	
	norme di legge relative a questo tipo di cooperativa nonché	
	quelle previste dalla L. 381/91, dalla Legge 59/1992, dal	
	DLCPS del 14/12/1947, n. 1577 tutte come successivamente	
	modificate e o integrate.	
	<i>F.to: PALLOTTO Francesco, COCILOVA Albano, TIRANTI FRANCO,</i>	
	<i>TIRANTI Gaia, NARDELLA Carlo, NARDELLA Luca, GALANTI Mara,</i>	
	<i>BATASSA Monia e MITILLO Romina.</i>	
	<i>F.to: Riccardo MANGIA, notaio.</i>	
	Copia su supporto informatico conforme	
	all'originale documento su supporto cartaceo, ai	
	sensi dell'art. 23 e 23/bis D.Lgs. 82/05, così	
	come stabilito con D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.	
	235, che si trasmette ad uso REGISTRO IMPRESE.	
	MACERATA, 10 luglio 2012.	